

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2013-2014
Regione Campania

L'esercizio venatorio per l'annata 2013/2014, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n.26, della legge 11 febbraio 1992, n.157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul principio di precauzione di cui al comma 2 dell'articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

PREAPERTURA

Nei giorni **1, 4, e 8 settembre 2013** è consentito l'esercizio venatorio alla specie tortora (*Streptopelia turtur*) soltanto da appostamento; nei giorni **11 e 12 settembre** è consentito l'esercizio venatorio su quaglia (*Coturnix coturnix*); nei giorni **1, 4, 8, 11 e 12 settembre 2013** è consentita la caccia su gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 31 ottobre 2013**: tortora (*Streptopelia turtur*)
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 30 novembre 2013**: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 15 gennaio 2014**: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 20 gennaio 2014**: alzavola (*Anas crecca*), beccaccia (*Scolopax rusticola*) con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 30 gennaio 2014**: beccaccino (*Gallinago gallinago*, ribadendo il divieto di appostamento), fagiano (*Phasianus colchicus* per questa specie, fino al 2 ottobre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.), fischione (*Anas penelope*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*) per tale specie la caccia in battuta con il cane da seguita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014, con l'obbligo per le Province di definire in anticipo le zone in cui è possibile effettuare le battute a volpe;
- f) Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 2 ottobre al 30 novembre 2013**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012);

- g) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013: allodola (*Alauda arvensis*), cinghiale (*Sus scrofa*), lepre comune (*Lepus europaeus*- per questa specie le Province adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti, e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie), merlo (*Turdus merula*);
- h) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio 2014: codone (*Anas acuta*), porciglione (*Rallus aquaticus*);
- i) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014 (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), per questa specie con le limitazioni dal 1° gennaio al 10 febbraio 2014 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero a cinque capi, e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), per quest'ultima specie con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2014, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento. Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, le Province dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente siccitosa tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n.26, le Amministrazioni provinciali "regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di Gestione" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE "NATURA 2000"

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza

dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”.

I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

1. dal 2 al 31 ottobre 2013: quaglia e tortora;
2. dal 2 ottobre al 30 novembre 2013: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC);
3. dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013: allodola, beccaccia; fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre solo se è presente un piano di prelievo annuale dell’A.T.C.), Lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di Lepre italiana), Cinghiale, Coniglio, Merlo, Volpe;
4. dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
5. dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino, fischione, frullino, gallinella d’acqua, marzaiola, mestolone, moriglione;
6. dal 2 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014 (in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 1° gennaio al 10 febbraio 2013 solo caccia da appostamento e carniere giornaliero a cinque capi), e cornacchia grigia (per quest’ultima specie dal 1° gennaio al 10 febbraio 2013, solo caccia da appostamento. Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose).

Non è consentita in tutte le aree “Natura 2000” la caccia al Porciglione e al codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita solo dalle 7:00 alle 12:00.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”, *in caso di discordanza prevale l’indicazione più restrittiva.*

CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall’ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ...”, nonché nella D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio.

- **fauna stanziale:** due capi complessivi per giornata con la limitazione a: un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo per le specie lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati degli A.T.C., il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi per cinghiale, 5 capi per la starna e per il coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati degli A.T.C., 10 capi per la lepre;
- **fauna migratoria:** venti capi complessivi per giornata (quindici nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti limitazioni: quindici capi per cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; dieci capi per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; cinque capi per pavoncella, quaglia e tortora e da febbraio, anche per il colombaccio; tre capi per beccaccia, codone e porciglione. Inoltre due beccacce anziché tre, tre quaglie anziché cinque e tre tortore anziché cinque, nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio.

- **fauna migratoria in relazione all'intera stagione venatoria:** venticinque capi per pavoncella quaglia e tortora; quindici capi per codone e porciglione, venti capi per beccaccia, cinquanta per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n.26, le Amministrazioni provinciali indicano "il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria" e possono pertanto modificare i limiti di cerniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana, tra cui devono essere contate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico - Venatorie o Agrituristico - venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il lunedì è giornata di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per non residenti), applicando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012, tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

Una tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attività venatorie con la certezza di rientrare nell'intervallo consentito è riportata di seguito:

periodo	ora inizio caccia	ora fine caccia
tutto settembre	5.56	18.45
ottobre - fino al 27	6.25	18.05
ottobre - dal 27 al 31	5.30	16.58
tutto novembre	6.05	16.34
tutto dicembre	6.26	16.33
tutto gennaio	6.26	16.44
febbraio - fino al 10	6.12	17.18

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16,00.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt.14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n.26, e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale

10/4/1996, n.8)" emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevano la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all'Ufficio caccia della Provincia competente.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito venatoria con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel paragrafo Apertura.

Durante la caccia da appostamento in preapertura, e nella prima decade di febbraio, è consentito l'uso del cane per il riporto nel raggio di 200 metri, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Su base comunale dovrà essere garantita disponibile per la caccia programmata libera, e quindi non interessata dalle battute, una superficie in unico corpo di Territorio Utile alla Caccia; non inferiore al 25% del totale, soggetta a rotazione di anno in anno.

Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei due giorni settimanali prestabiliti. La decisione della Provincia deve essere comunicata obbligatoriamente anche al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe.

Le Province provvederanno alla puntuale definizione e differenziazione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r.26/2012.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2013-2014

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26.

Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italiana.

Non sono consentiti, infine, ripopolamenti con cinghiale in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- agli articoli 10 comma 8 lettera d 15 commi 6 7 8 e 21, 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- agli articoli 5 comma 11, 9 comma 1 lettera a, 10 comma 3 lettera d, 11 comma 4, 16 comma 2, 21, 22 comma 1, 25 comma 1 lettere e l m, 36 comma 7, della L. R. 9 agosto 2012, n.26.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1..

In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonorae*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi allegati) vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania relativo alla "dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi" vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R. D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L. R. 9 agosto 2012, n.26 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della medesima legge regionale.

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.11 della l.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "art.423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Inoltre il responsabile incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1.032,00 a 10.329,14 Euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

1. cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
2. cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);
3. cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
4. cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
5. l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
6. l'uso di bocconi avvelenati;
7. la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
8. la posta alla beccaccia;
9. salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

PRESCRIZIONI

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012.

Zone umide

All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo;
Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide.

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Al personale incaricato del rilascio deve essere esibita la licenza di caccia valida, e l'originale della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l'attività venatoria.

Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L'annotazione deve essere effettuata immediatamente dopo l'abbattimento ed il recupero per le specie stanziali e per la beccaccia, e prima di spostarsi dal sito per le specie migratorie.

Il cacciatore, nelle giornate successive può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo.

I Comuni restituiscono sollecitamente alle Amministrazioni Provinciali, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa.

Le province, provvederanno alla registrazione dei dati riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto, ed a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con le Amministrazioni Provinciali, sono sollecitati a predisporre programmi di controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012.

Controllo del bracconaggio

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui all'articolo 28, comma 3, della L. R. 26/2012 (guardie volontarie) e rappresentate nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo nei territori destinati alla caccia programmata.

Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art 36 della L. R. 9 agosto 2012, n.26.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n.26 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.